

Rateizzazione delle imposte per soggetti Isa e forfettari

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

I **soggetti Isa** e i **contribuenti forfettari** e **minimi** possono effettuare il **versamento del saldo 2023** e della **prima rata dell'acconto 2024** delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi **entro il prossimo 31.7.2024**, **senza applicazione di alcuna maggiorazione**. In alternativa, il pagamento può essere effettuato entro il successivo **30.8.2024** con applicazione della **maggiorazione dello 0,40%**, in forza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera n), del Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 20.6.2024.

Si ricorda che i termini di versamento **prorogati** trovano applicazione anche:

- per i soggetti per i quali opera una causa di **esclusione Isa**;
- per i soggetti **partecipanti a società/enti trasparenti interessati agli Isa**, quali **soci di società di persone**, associati di associazioni professionali, collaboratori di imprese familiari nonché per il **coniuge dell'azienda coniugale**;
- per i soggetti che hanno **cessato l'attività**, con conseguente chiusura della partita Iva, nel corso del 2023.

In luogo del pagamento in un'unica soluzione, è possibile optare per il versamento **rateale**. Al riguardo, la [circolare n. 9/E/2024](#) dell'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che *"tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il **comportamento concludente** in sede di versamento. A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all'interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la **"rateazione"**, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto"*.

Peraltro, da quest'anno, in un'ottica di **semplificazione** degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, è previsto che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – debbano essere versate da tutti i contribuenti – **titolari di partita Iva e soggetti privati** - **entro il giorno 16 di ciascun mese**, sempreché il **piano di rateazione si**

completi entro il giorno 16 dicembre.

Come in passato, poi:

- le rate successive alla prima vanno **maggiorate** degli **interessi** nella misura dello **0,33% mensile**;
- i versamenti in scadenza dall'1.8 al 20.8 possono essere effettuati entro il 20.8, **senza alcuna ulteriore maggiorazione**, così come previsto dall'[articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006](#), valendo la cosiddetta "**Proroga di Ferragosto**".

Sulla base di tutto ciò, per i soggetti Isa e per i contribuenti forfettari, le **scadenze dei pagamenti rateali del saldo 2023 e della prima rata dell'acconto 2024** delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2023 seguono il seguente **calendario**.

Soggetti Isa + forfettari

Senza maggiorazione dello 0,40%

Rata	Termine di pagamento	Misura degli interessi
1	31.7.2024	/
2	20.8.2024	0,18% (0,33%/30gg. × 16gg.)
3	16.9.2024	0,51% (0,33% + 0,18%)
4	16.10.2024	0,84%
5	18.11.2024	1,17%
6	16.12.2024	1,50%

Con maggiorazione dello 0,40%

Rata	Termine di pagamento	Misura degli interessi
1	30.8.2024	/
2	16.9.2024	0,18% (0,33%/30gg. × 16gg.)
3	16.10.2024	0,51%
4	18.11.2024	0,84%
5	16.12.2024	1,17%

Si rileva, infine, che la rateizzazione pare **non trovi applicazione** per la prima *tranche* delle imposte dovute a seguito della cosiddetta **rottamazione o regolarizzazione del magazzino ex articolo 1, commi 78 – 85, L. 213/2023**. Almeno ciò è quanto risulta, a livello operativo, da alcuni **software gestionali** che **escludono** dal piano rateale la prima rata dell'imposta sostitutiva del 18% e dell'Iva, quest'ultima dovuta **nella sola ipotesi della eliminazione delle rimanenze iniziali 2023**.